



SOMMARIO



INPS: richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” / temperature elevate. Messaggio n. 2729 del 20.07.2023.



DIISOCIANATI: cosa sono, dove si trovano, i nuovi obblighi formativi dal 24 Agosto prossimo, in applicazione del Regolamento UE 2020/1149.



BREVETTI+, MARCHI+ & DISEGNI+: stanziati i nuovi fondi per il 2023, in attesa dell’emanazione dei bandi che fisseranno i termini di presentazione delle domande.



INAD: l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali è consultabile per tutti. Possibile registrare la propria PEC per ricevere comunicazioni dalla PP.AA



INPS: richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” / temperature elevate. Messaggio n. 2729 del 20.07.2023.

Il punto

L'INPS torna ad affrontare la questione del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale riconducibile alle eccezionali ondate di calore che si stanno registrando nelle ultime settimane. Come già sottolineato dall'Istituto con circolari e messaggi ormai datati (Circolare n. 139 del 01.08.2016 e Messaggio n.1856 del 03.05.2017), il con Messaggio n. 2729 emesso il 20.07.2023 viene ribadito che per particolari lavorazioni è prevista la possibilità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa in conseguenza di temperature elevate con contestuale ricorso a trattamenti di integrazione salariale con la causale "eventi meteo". Il ricorso è consentito quando le temperature, reali o percepite, sono superiori a 35 gradi. In merito l'Istituto precisa altresì che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l'accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario, qualora si prenda in considerazione anche la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Di seguito il testo del Messaggio.



Il testo del Messaggio INPS

La Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell'INPS di Roma, con **Messaggio n. 2729 avente ad oggetto “Richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” - temperature elevate”**, fornisce le seguenti indicazioni, che integralmente si riportano.

“In considerazione dell'eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell'incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull'eventuale sospensione o riduzione delle stesse con riconoscimento del trattamento di integrazione salariale, si riassumono le indicazioni che seguono.

*Come già chiarito in precedenza, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro **laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi.***

*Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l'accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario, **qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”,** che è più elevata di quella reale. Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.*

Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Naturalmente costituiscono un elemento di rilievo per una positiva valutazione dell'integrabilità della causale sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalità con le quali la stessa viene svolta. Dalla valutazione di dette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura "percepita" rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni. Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.

Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi "de quo", potranno soccorrere anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteorologici o della protezione civile.

Si precisa che la medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell'ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.

Si ricorda, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.

Conseguentemente, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale.

Si ricorda, infine, che, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla legge 31 dicembre 2021, n. 234, **il ricorso all'ammortizzatore sociale per "eventi meteo" è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali** ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015.

Va, tuttavia, evidenziato che, ai fini della positiva valutazione della richiesta di accesso al trattamento per le motivazioni richiamate, occorre tenere conto sia della tipologia di attività lavorativa espletata sia delle modalità di svolgimento della stessa".



DIISOCIANATI: cosa sono, dove si trovano, i nuovi obblighi formativi dal 24 Agosto prossimo, in applicazione del Regolamento UE 2020/1149.

Il punto

Dal 24 agosto 2023 gli utilizzatori professionali e industriali di materiali con concentrazione di diisocianati superiore allo 0,1% dovranno seguire appositi corsi di formazione e possedere un attestato per l'utilizzo sicuro del prodotto. I diisocianati sono usati come componenti chimici di base in un'ampia gamma di settori ed applicazioni, dalla produzione di mobili a quelle di materie plastiche, dalle componentistiche per l'automotive alle carrozzerie, a diverse lavorazioni in edilizia e ambiti affini (impiantisti, serramentisti, carpenteria tetto, cappottisti, imbianchini, etc. ...). I prodotti che possono contenere diisocianati sono, ad esempio, schiume poliuretatiche, materie plastiche, induritori per vernici e adesivi. Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (Gazzetta Ufficiale L 252/24 – 04/08/2020), che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), sono state imposte **restrizioni per l'immissione sul mercato e l'uso di diisocianati o sostanze che li contengono e resi obbligatori interventi di formazione per gli utilizzatori.**



A partire dal **24 agosto 2023**, i diisocianati potranno essere utilizzati come sostanze in **purezza** o in miscele contenenti una concentrazione **maggiore o uguale allo 0,1%** in peso, a condizione che l'utilizzatore abbia svolto anticipatamente e correttamente un corso di formazione sull'uso sicuro di tali composti.

La formazione obbligatoria è rivolta a **chiunque utilizzi i prodotti**, sia che si tratti di **lavoratori dipendenti** che **autonomi**.

Cosa sono i diisocianati

I **diisocianati** sono un gruppo molto ampio di **composti chimici** caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un'unità di idrocarburi alifatici o aromatici, che sono stati classificati in modo armonizzato come **sensibilizzanti delle vie respiratorie** di categoria 1 e **come sensibilizzanti della pelle** di categoria 1.

Quali sono i prodotti con i diisocianati

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare:

- **schiume poliuretatiche** (ma in molte, la percentuale è inferiore allo 0,1%);
- **colle poliuretatiche**, il più delle volte difenilmetano diisocianato MDI (anche qui in molte, la percentuale di diisocianato è sotto allo 0,1%);
- **catalizzatori** di molte vernici bicomponenti, non solo per le poliuretatiche, ma a volte anche per le vernici ad acqua;
- **resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, isolanti, vernici a base poliuretanic.**

Quali sono le categorie di lavoratori coinvolte

Diversi **gli ambiti applicativi**, che spaziano dalle **carrozzerie**, a molte lavorazioni dell'**edilizia** e affini (**impiantisti, serramentisti, carpenteria tetto, cappottisti, imbianchini**), alla **produzione di mobili**, ai **produttori di materie plastiche o componentistica per l'automotive**.

<p>Cosa fare se si utilizzano prodotti con diisocianati</p> <p>Cosa accade dal 24 Agosto 2023</p> <p>Chi sono gli utilizzatori</p>	<p>La prima cosa è ovviamente controllare le schede di sicurezza, dove deve essere indicata non solo la presenza o assenza di diisocianati, ma anche la percentuale del componente.</p> <p>Se la presenza dei diisocianati è superiore alla percentuale del 0,1%, si può cercare di sostituire il prodotto con uno con percentuale inferiore e, nel caso non fosse attuabile tale opzione, occorre attenersi alla normativa; necessaria quindi una apposita revisione della valutazione dei rischi, formazione e addestramento specifici, sorveglianza sanitaria con individuazione dei soggetti vulnerabili.</p> <p>La normativa prevede che i diisocianati non siano utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, dopo il 24 Agosto 2023, a meno che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull'uso sicuro dei diisocianati, prima di utilizzare le sostanze o le miscele. <p>Per utilizzatori industriali e professionali si intendono i lavoratori dipendenti di aziende e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.</p> <p>La formazione dovrà essere rinnovata almeno ogni cinque anni.</p>
	<p>BREVETTI+, MARCHI+ & DISEGNI+: stanziati i nuovi fondi per il 2023, in attesa dall'emanazione dei bandi che fisseranno i termini di presentazione.</p>
<p>Il punto</p> <p>➔</p>	<p>Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale MIMIT 16 giugno 2023 che prevede lo stanziamento di 32 milioni di risorse da assegnare alle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per l'annualità 2023, prende avvio il percorso per la riapertura dei bandi, così come previsto dalle Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023 adottate con il D.M 23 giugno 2021. I bandi 2023 rientrano nella linea di azione del PNRR - Investimento 6 relativo a «Sistema della proprietà industriale» della Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione competitività, cultura» – Componente 2 «Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo».</p> <p>N.B. Con l'emanazione dei bandi (probabilmente tra la fine del mese di luglio e l'inizio di agosto) saranno fissati i termini di presentazione delle domande di contributo, presumibilmente a partire dal mese di ottobre. Vi terremo informati.</p>



INAD: l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali è consultabile per tutti. Possibile registrare la propria PEC per ricevere comunicazioni dalla PP.AA.

Il punto

L'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) è diventato operativo dal 6 Luglio scorso ed ora tutti potranno consultarlo attraverso l'area pubblica del sito www.domiciliodigitale.gov.it e le PA che devono inviare comunicazioni aventi valore legale al cittadino dovranno utilizzare l'indirizzo di posta elettronica certificato registrato sull'indice. **Chi si è registrato con il proprio indirizzo PEC sul sito riceverà le comunicazioni della PA aventi valore legale direttamente nella sua casella di posta elettronica certificata.** Chi non lo ha fatto continuerà a ricevere le raccomandate in forma cartacea.



Come fare per iscriversi a INAD

Innanzitutto, occorre che il cittadino sia già in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Basterà poi collegarsi al sito www.domiciliodigitale.gov.it, autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS e seguire la procedura guidata che, in pochi minuti, permetterà di registrare l'indirizzo. Possono eleggere il proprio domicilio digitale su INAD:

- le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
- gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'INI-PEC.

Utilità di INAD

Con INAD, le comunicazioni della Pubblica Amministrazione, come i rimborsi fiscali, le detrazioni d'imposta, gli accertamenti, i verbali di sanzioni amministrative e così via, vengono inviate in tempo reale, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino.

Grazie all'accesso immediato alla documentazione, il cittadino non ha bisogno di recuperare fisicamente i documenti quando non è presente a casa ed inoltre ciò comporta significativi risparmi derivanti dalla riduzione dell'uso della carta e dall'eliminazione dei costi di spedizione. I vantaggi riguardano anche la Pubblica Amministrazione, che beneficia adesso di un sistema di comunicazione centralizzato, più efficiente, automatizzato e sicuro.

Gli indirizzi dei professionisti iscritti a INI-PEC, sono stati importati automaticamente anche su INAD, mentre per i cittadini l'iscrizione è facoltativa e chi non lo ha fatto, continuerà a ricevere le comunicazioni in forma cartacea.



**Per informazioni si prega di contattare i nostri uffici:
tel. 0547 642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it**

Clausola di esclusione di responsabilità

Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della Newsletter o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.